Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 3 maggio 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 850-139 851-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1959, n. 1389.

Soppressione della Scuola tecnica agraria di Cingoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 1275, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 23 luglio 1954, riguardante, fra l'altro, l'istituzione in Cingoli di una Scuola tecnica agraria statale;

Considerato che la Scuola tecnica agraria di Cingoli ha cessato di funzionare, di fatto, dal 1° ottobre 1957;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla soppressione della Scuola stessa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1957 la Scuola tecnica agraria statale di Cingoli è soppressa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1959

GRONCHI

MEDICI — SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 249. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1959, n. 1390.

Erezione in ente morale della « Fondazione Medaglia d'oro Ammiraglio Luigi Rizzo - Conte di Grado e di Premuda ».

N. 1390. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione la « Fondazione Medaglia d'oro Ammiraglio Luigi Rizzo - Conte di Grado e di Premuda », viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 248. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1960, n. 346.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 41. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Ottica fisiologica ».

Art. 130. — All'elenco delle Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte quelle di « Medicina legale e delle assicurazioni » e di « Malattie del sangue e del ricambio ».

Art. 155. — Il primo comma, riguardante le tasse dovute per l'iscrizione e frequenza alle Scuole di specializzazione in Medicina e chirurgia, è modificato nel senso che esse vengono fissate nella misura del 50% in più di quelle stabilite per il corso di laurea in Medicina e chirurgia.

Dopo l'art. 174, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli concernenti le Scuole di specializzazione in « Medicina legale e delle assicurazioni » ed in « Malattie del sangue e del ricambio ».

Scuola di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni

Art. 175. — Il corso degli studi della Scuola di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni ha la durata di tre anni.

La Scuola non può accogliere più di dieci iscritti per ciascun anno di corso.

Art. 176. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:

1° *anno*:

1) Medicina legale, penale e civile (1° corso);
2) Medicina legale assicurativa (1° corso);
3) Elementi di diritto pubblico e privato;
4) Elementi di diritto penale e processuale penale;
5) Traumatologia forense (semeiotica) (1° corso);
6) Tossicologia forense;
7) Esami di laboratorio; microscopia clinica (1° corso).

2° *anno*:

1) Medicina legale, penale e civile (2° corso);
2) Medicina legale assicurativa (2° corso);
3) Legislazione del lavoro e delle assicurazioni;
4) Elementi di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni;
5) Traumatologia forense (semeiotica) (2° corso);
6) Infortunistica (tecnica degli accertamenti e valutazioni medico-legali);
7) Malattie del lavoro;
8) Esami di laboratorio: microscopia clinica (2° corso).

3° *anno*:

1) Infortunistica (tecnica degli accertamenti e valutazioni medico-legali) (2° corso);
2) Tecnica delle autopsie e diagnostica anatomopatologia;
3) Polizia scientifica medico-giudiziaria;
4) Psicopatologia forense e antropologia criminale;
5) Esami di laboratorio: microscopia clinica (3° corso).

Scuola di specializzazione in malattie del sangue e del ricambio

Art. 177. — E' istituita presso l'Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Catania una Scuola di specializzazione in malattie del sangue e del ricambio.

Art. 178. — Direttore della Scuola sarà il direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Catania.

Art. 179. — La Scuola svolge un corso triennale alla fine del quale i candidati che avranno superato gli esami di profitto discuteranno una tesi scritta per il conseguimento del titolo di specialista in malattie del sangue e del ricambio.

Art. 180. — Sono ammessi alla Scuola non più di dieci laureati per ogni anno di corso.

L'ammissione al primo corso sarà fatta tutti gli anni su proposta del direttore della Scuola in base ai titoli o previo esame qualora i richiedenti meritevoli superassero il numero di dieci.

Art. 181. — Possono essere ammessi direttamente al 2° anno, sempre che la disponibilità dei posti lo consenta, i laureati in Medicina e chirurgia che abbiano prestato almeno tre anni di servizio in qualità di assistente effettivo od incaricato in un istituto universitario di Clinica medica o di Patologia medica o Semeiotica medica od almeno cinque anni di aiuto effettivo in un reparto di Medicina interna di un ospedale di prima categoria. In via transitoria per il primo anno di funzionamento della Scuola, potranno essere ammessi direttamente al secondo anno i medici che abbiano prestato servizo di assistente volontario e di medico interno per almeno cinque anni negli istituti di Clinica medica e di Patologia medica o di Semeiotica medica della Università di Catania.

Art. 182. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1° *anno*:

1) Morfologia e morfogenesi normale e patologia del sangue;
2) Biochimica ematologica;
3) Metodologia ematologica;
4) Anatomia e fisiologia generale dell'apparato digerente;
5) Fisiologia generale del ricambio (1° corso).

2° *anno*:

1) Fisiopatologia generale del ricambio (2° corso);
2) Immunoematologia;
3) Anatomia e istologia patologica delle malattie del sangue e del ricambio;
4) Patologia speciale e clinica delle malattie del sangue;
5) Patologia speciale e clinica delle malattie del ricambio.

3° *anno*:

1) Diagnostica e terapia ematologica;
2) Diagnostica e terapia delle malattie del ricambio;
3) Radiodiagnostica e radioterapica delle malattie del sangue e del ricambio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 250. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1960, n. 347.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Tommaso Apostolo, nella frazione Coste del comune di Maser (Treviso).

N. 347. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Tommaso Apostolo, nella frazione Coste del comune di Maser (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 232. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1960, n. 348.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Daniele, in Povegliano (Treviso).

N. 348. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Daniele, in Povegliano (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 233. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1960, n. 349.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in Nervesa della Battaglia (Treviso).

N. 349. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in Nervesa della Battaglia (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 234. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1960, n. 350.

Erezione in ente morale della Fondazione Giulio Gianetti, con sede in Saronno (Varese).

N. 350. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione Giulio Gianetti, con sede in Saronno (Varese), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 243. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960.

Nomina di un componente il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e gli articoli 1 e 2 della legge 13 novembre 1956, n. 1301, riflettenti il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Visti i decreti luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 154 e 5 settembre 1944, n. 202;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1959, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 224, con il quale si è provveduto alla rinnovazione del Comitato di liquidazione, nominandovi, fra gli altri, il referendario del Consiglio di Stato dott. Aldo Quartulli;

Considerato che il predetto ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione fatta dal Presidente del Consiglio di Stato il 14 gennaio 1960, con foglio n. 25/Gab.;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 1961, il referendario del Consiglio di Stato dott. Luigi Conte è nominato membro del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in sostituzione del dott. Aldo Quartulli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1960

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1960
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 388. — CARUSO

(2540)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del settimo cono panoramico sito nell'ambito del comune di Bergamo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 dicembre 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona, più sotto delimitata, sita nell'ambito del comune di Bergamo;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Bergamo;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un punto di vista accessibile al pubblico dal quale si può scorgere il colle su cui sorge la Città Alta che si affaccia oltre gli spalti delle Mura Venete con le sue celebri torri e cupole del centro medioevale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Bergamo, così delimitata: con una base disposta lungo la mezzaria della nuova strada del piano regolatore che dovrà congiungere la Rotonda di Santa Lucia con la via Francesco Nullo; tale base dovrà avere uno sviluppo lineare

di metri 125 a partire dal centro geometrico della Rotonda di Santa Lucia percorrendo appunto la mezzaria della nuova strada di piano regolatore; da questa base si avrà un'apertura di veduta limitata, da un lato, da una retta che congiunge il centro della Rotonda con il campanile del Tempio dei Caduti di Sudorno, dall'altra da una retta che congiunge l'altro punto della base con il campanile di Santa Grata in Città Alta, ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un punto di vista accessibile al pubblico dal quale si può scorgere il colle su cui sorge la Città Alta che si affaccia oltre gli spalti delle Mura Venete con le sue celebri torri e cupole del centro medioevale, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, numero 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Bergamo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 aprile 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Adunanza del 16 *dicembre* 1957

Verbale n. 2

(*Omissis*).

1. - BERGAMO - *Settimo cono panoramico sulla zona denominata « Conca d'Oro ».*

LA COMMISSIONE

In considerazione della visuale panoramica che si gode dalla zona denominata « Conca d'Oro » costituita dal colle su cui è impostata la Città Alta che si affaccia oltre i poderosi spalti delle Mura Venete con le sue caratteristiche di epoche diverse coronate a loro volta dalle celebri torri e cupole del centro medioevale della Città Alta;

Visto che il declivio del colle sistemato ad orti e giardini e cosparso di casolati e ville;

Visto la necessità di salvaguardare tale visuale da future e indisciplinate costruzioni;

Delibera

all'unanimità di costituire ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il settimo cono panoramico nel modo che segue:

con una base disposta lungo la mezzaria della nuova strada del piano regolatore che dovrà congiungere la Rotonda di Santa Lucia con la via Francesco Nullo; tale base dovrà avere uno sviluppo lineare di mt. 125 a partire dal centro geometrico della Rotonda di Santa Lucia percorrendo appunto la mezzaria della nuova strada del piano regolatore; da questa base si avrà un'apertura di veduta limitata, da un lato dalla retta che congiunge il centro della Rotonda con il campanile del Tempio dei Caduti di Sudorno, dall'altra da una retta che congiunge l'altro punto della base con il campanile di Santa Grada in Città Alta.

(*Omissis*).

(2537)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 20 marzo 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Pierre Le Nail, Console di Francia a Torino, con giurisdizione sulle provincie di Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e sulla regione autonoma della Valle d'Aosta.

(2307)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 251, il comune di Castrovillari (Cosenza) è autorizzato ad asumere un mutuo di L. 72.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(2589)

Autorizzazione al comune di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 93, il comune di Fermo (Ascoli Piceno) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.250.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2614)

Autorizzazione al comune di Spinetoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 94, il comune di Spinetoli (Ascoli Piceno) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2615)

Autorizzazione al comune di Modugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 98, il comune di Modugno (Bari) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2616)

Autorizzazione al comune di Girifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 110, il comune di Girifalco (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2617)

Autorizzazione al comune di Argusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 102, il comune di Argusto (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.075.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2618)

Autorizzazione al comune di Gerocarne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 109, il comune di Gerocarne (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.165.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2619)

Autorizzazione al comune di Ricadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 104, il comune di Ricadi (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.080.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2620)

Autorizzazione al comune di San Floro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 106, il comune di San Floro (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.100.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2621)

Autorizzazione al comune di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 111, il comune di Pozzuoli (Napoli) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2622)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 113, il comune di Pagani (Salerno) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.450.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2623)

Autorizzazione al comune di Noci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 96, il comune di Noci (Bari) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.750.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2624)

Autorizzazione al comune di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 97, il comune di Putignano (Bari) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.900.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2625)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1960, registro n. 9 Interno, foglio n. 99, il comune di San Lorenzo Maggiore (Benevento) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.650.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(2626)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma per l'insegnamento dell'italiano e del latino nelle scuole medie di grado inferiore e di storia e geografia nelle stesse scuole e negli istituti magistrali.

La signora Rosa Grande, nata a Crichi Simeri (Catanzaro) il 9 aprile 1910, ha dichiarato di avere smarrito il diploma per l'insegnamento dell'italiano e del latino nelle scuole medie di grado inferiore e di storia e geografia nelle stesse scuole e negli istituti magistrali, conseguito presso il cessato Istituto superiore di magistero di Messina il 29 novembre 1933.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(2391)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

389° Elenco dei provvedimenti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 23 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1960, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 355, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della ditta Giovanni Rossi fu Emilio, con sede in Milano, alla concessione della miniera di marna da cemento nella località « I Balzarelli », del comune di Vigolzone, provincia di Piacenza.

Decreto ministeriale 2 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1960, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n 149, con il quale ai signori Armido e Antonio Bonato, rappresentati dal primo, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova, è accordata, per la durata di anni venti dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua termo-minerale nella località « Bonato » del comune di Abano Terme, provincia di Padova.

Decreto ministeriale 4 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1960, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 356, con il quale la concessione di coltivare il giacimento di silicati idrati di alluminio per terre da sbianca nella località « Crocella », del comune di Pietra Montecorvino, provincia di Foggia, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla ditta dott. Settimio Cinicola-Bentonite, Industria mineraria, con sede in Milano.

Decreto ministeriale 7 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1960, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 377, con il quale i signori Attilio e Raffaele Rosapepe, rappresentati da quest'ultimo, domiciliato in Contursi, provincia di Salerno, sono dichiarati decaduti dalla concessione della sorgente di acqua minerale gassosa, solfureo-acidula alcalina, denominata sorgente « La Prodigiosa », sita in località Chiai o Ponte Mefito del comune di Contursi, provincia di Salerno.

Decreto ministeriale 10 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1960, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 326, con il quale alla Società Cuprifera Emiliana Ligure « S.C.E.L. » a r. l., con sede in Roma, è accordata la concessione di coltivare il giacimento di piombo, argento e zinco nella località « Gallena-Bottino », dei comuni di Stazzema, Seravezza e Pietrasanta, provincia di Lucca, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bologna 2 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1960, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 12, con il quale alla Società per azioni Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro, con sede in Milano, è accordata, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di silicati idrati di alluminio quale terre da sbianca (argille smettiche) nella località « Lama », sita in territorio del comune di Mondaino, provincia di Forlì.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Roma 9 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti, delegazione presso il Ministero dei lavori pubblici il 29 febbraio 1960, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale è stata conferita alla Società per azioni Cementerie del Trasimeno, con sede in Magione, provincia di Perugia, la concessione per la durata di anni venticinque, della facoltà di coltivare il giacimento di marna da cemento « Palazzuolo », in territorio del comune di Magione, provincia di Perugia.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bologna 10 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1960, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 10, con il quale alla Industria cementi Giovanni Rossi, Società per azioni, con sede in Milano, è accordato il rinnovo della concessione di coltivare i giacimenti di feldspato e caolino nella località « Varviaro », del comune di Tornolo, provincia di Parma, per la durata di anni dieci, con scadenza al 7 maggio 1969.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Bologna 10 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1960, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 11, con il quale alla Industria cementi Giovanni Rossi, Società per azioni, con sede in Milano, è accordato il rinnovo della concessione di coltivare i giacimenti di feldspato e caolino nella località « Menta », del comune di Tornolo, provincia di Parma, per la durata di anni dieci, con scadenza al 21 febbraio 1969.

(2527)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

A. n. 122 del 5 aprile 1960 - Accordi di pagamento con l'Egitto (n. 18).

(2525)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 21 aprile 1960, il Credito agrario bresciano è stato abilitato a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico, previste dall'art. 10 della legge 12 agosto 1957, n. 752.

Il direttore generale: SCIPIONE

(2645)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

Corso dei cambi del 2 maggio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,605	620,625	620,65	—	620,60	620,65	620,60	620,61
$ Can.	643,85	643 —	642,50	642,75	642,90	—	642,725	643,50	643 —	643,50
Fr. Sv.	143,05	143,08	143,095	143,0875	143,70	—	143,085	143,05	143,07	142,75
Kr. D.	90,02	90,01	90,02	90,015	90,05	—	89,995	90 —	90 —	90 —
Kr. N.	87,06	87,07	87,07	87,065	87,10	—	87,05	87,07	87,06	87,05
Kr. Sv.	120,19	119,20	120,20	120,21	120,20	—	120,205	120,20	120,21	120,20
Fol.	164,61	164,61	164,625	164,62	164,60	—	164,6125	164,60	164,62	164,60
Fr. B.	12,45	12,45	12,45125	12,45	12,445	—	12,449	12,45	12,44	12,4475
Fr. Fr. (N.F.)	126,56	126,60	126,6125	126,60	126,60	—	126,595	126,55	126,62	126,50
Lst.	1743,80	1743,40	1743,30	1743,45	1743,30	—	1743,30	1743,50	1743 —	1743,30
Dm. occ.	148,82	148,82	148,83	148,83	148,80	—	148,815	148,80	148,82	148,82
Scell. Austr.	23,83	23,82	23,835	23,84	23,80	—	23,83875	23,85	23,84	23,835

Media dei titoli del 2 maggio 1960

Rendita 3,50 % 1906		75,675
Id. 3,50 % 1902		72,70
Id. 5 % 1935		103,925
Redimibile 3,50 % 1934		98,75
Id.	3,50 % (Ricostruzione)	85,125
Id.	5 % (Ricostruzione)	99,85
Id.	5 % (Riforma fondiaria)	98,825
Id.	5 % 1936	101 —
Id.	5 % (Città di Trieste)	98,95
Id.	5 % (Beni Esteri)	98,80

Buoni del Tesoro 5 %	(scadenza 1° gennaio 1961)	101,25
Id. 5 %	(» 1° gennaio 1962)	101,25
Id. 5 %	(» 1° gennaio 1963)	101,275
Id. 5 %	(» 1° aprile 1964)	101,275
Id. 5 %	(» 1° aprile 1965)	101,30
Id. 5 %	(» 1° aprile 1966)	101,45
Id. 5 %	(» 1° gennaio 1968)	101,575
B. T. Poliennali 5 %	(» 1° ottobre 1966)	101,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 maggio 1960

1 Dollaro USA	620,612
1 Dollaro canadese	642,737
1 Franco svizzero	143,086
1 Corona danese	90,005
1 Corona norvegese	87,057
1 Corona svedese	120,207
1 Fiorino olandese	164,616
1 Franco belga	12,449
1 Franco nuovo (N.F.)	126,597
1 Lira sterlina	1743,375
1 Marco germanico	148,822
1 Scellino austriaco	23,839

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a dodici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 437, recante norme modificative e integrative del citato regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive variazioni, per l'espletamento dei concorsi di ammissione e di promozione nell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria conseguita in una Università o in un Politecnico della Repubblica.

Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione allo esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93,

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto a 45 anni;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Fatta eccezione per i profughi disoccupati, le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai nn. 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato 1) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio ed il diploma o certificato di abilitazione professionale;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale degli affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale della laurea in ingegneria o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del predetto diploma e diploma o certificato di abilitazione ovvero copia notarile autentica degli stessi qualora sia richiesta l'abilitazione.

Quando il diploma di laurea non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

B) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve esere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato; la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

F) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una

esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il canidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale statale di ruolo, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli transitori, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato di servizio.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alle legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevoli i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente;

w) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame avrà luogo in Roma e consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

Parte prima (fisica tecnica-elettrotecnica):

1) termometria e calorimetria. Unità di misura. Combustibili. Potere calorifico e rendimento della combustione. Variazioni di volume termiche. Cambiamenti di stato;

2) principi della termodinamica. Gas perfetti e gas reali. Vapori saturi e vapori surriscaldati. Generatori di vapore. Motori e turbine a vapore. Motori a scoppio e a combustione interna. Macchine frigorifere. Regola di Gibbs e diagrammi di equilibrio tecnico. Distillazione;

3) principi fondamentali di elettrotecnica. Unità di misure elettriche. Macchinari per la produzione, trasformazione, conversione ed utilizzazione dell'energia elettrica. Linee e reti di distribuzione. Misure elettriche. Elementi sull'energia raggiante. Elementi di radiotecnica.

Parte seconda (tecnologia industriale):

1) principi generali sulla fabbricazione degli spiriti e dell'alcole etilico assoluto. Materie prime, apparecchi e processi. Fabbricazione degli alcoli diversi dallo etilico ed in particolare del metilico per distillazione secca del legno e per sintesi;

2) principi generali sulla fabbricazione dello zucchero e della birra;

3) principi generali sulla estrazione e raffinazione degli olii di semi;

4) principi generali sulla distillazione, raffinazione, piroscissione, idrogenazione degli olii minerali;

5) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, misurazione e consumo dell'energia elettrica;

6) produzione e distribuzione del gas illuminante. Estrazione ed utilizzazione dei sottoprodotti;

7) produzione delle fibre tessili e artificiali (rajon).

Parte terza (economia ed estimo industriale):

1) principi sull'organizzazione produttiva degli opifici con esempi tratti dalle industrie degli olii di semi, dello zucchero, dell'energia elettrica e del gas;

2) criteri generali di valutazione degli impianti industriali;

3) bilanci economici delle industrie. Cenni sui costi di produzione.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle stesse materie oggetto delle prove scritte ed inoltre sul seguente programma:

1) nozioni generali di chimica inorganica ed organica. Nozioni sulla composizione chimica, preparazione ed applicazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e di quelli affini e derivati;

2) cenni sul sistema tributario e, più specialmente, sulla legislazione relativa alle imposte di fabbricazione;

3) ordinamento delle Amministrazioni dello Stato in generale e dell'Amministrazione finanziaria in particolare;

4) nozioni di contabilità generale dello Stato;

5) nozioni fondamentali di statistica;

6) traduzione dal francese o dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato, di un brano di letteratura tecnica.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1959

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1960
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 103. — BENNATI

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia . . . .)
il . . . . . . e residente in . . . . .
(provincia . .) via . . chiede
di essere ammesso al concorso a numero dodici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso della laurea in ingegneria conseguita presso l'Università (o Politecnico) di . . in data .
e di essere fornito del diploma o del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza.

. . . . addì 1960

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni.

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .
. . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Modifiche relative al limite massimo di età ed al programma di esami del concorso a dodici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 8 ottobre 1959.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1960, registro n. 7 Finanze, foglio n. 103, con il quale è stato indetto il concorso per esami a dodici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1960, contenente norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Considerato che per effetto delle norme contenute nel predetto decreto occorre apportare talune modifiche al bando di concorso di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il limite massimo di età di cui al primo comma dell'art. 3 del bando relativo al concorso per esami a dodici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 8 ottobre 1959, è elevato da anni 30 ad anni 32.

Art. 2.

Il programma di esame indicato nell'art. 11 del bando relativo al concorso di cui alle premesse è sostituito dal seguente:

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma.

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Principi di fisica-tecnica ed elettronica:

principi di termologia con particolare riguardo ai cambiamenti di stato ed alla distillazione;

principi fondamentali di termodinamica con particolare riguardo alle macchine termiche;

principi fondamentali di elettrotecnica.

Parte seconda:

Tecnologia industriale:

cognizioni sugli impianti e sui processi di fabbricazione dei diversi prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;

nozioni di chimica inerenti ai processi di fabbricazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo.

Parte terza:

Principi di economia ed estimo industriale:

nozioni sulla gestione amministrativa e sui bilanci economici delle industrie in genere;

criteri per la determinazione dei costi di produzione relativi ai prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;

criteri di valutazione degli impianti industriali.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni di diritto amministrativo;

nozioni sul sistema tributario italiano con particolare riguardo alle imposte di fabbricazione;

nozioni sulle attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

nozioni di statistica;

traduzione dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di giornale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1960
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 169. — BENNATI

(2204)

MINISTERO DELLA SANITA'

Modifica delle prove di esame del concorso per esami e per titoli a quattordici posti di consigliere di 2ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1960 (registro n. 1 Sanità, foglio n. 270), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 26 marzo 1960, n. 74, con cui è stato bandito il concorso per esami e per titoli a quattordici posti di consigliere di 2ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse del servizio, di modificare il programma di esame stabilito, con decreto in data 20 novembre 1959, per il concorso sopraindicato;

Visto il decreto in data 30 marzo 1960, con il quale sono state apportate le necessarie variazioni in quello precedente del 20 novembre, sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Il programma di esame, accluso al decreto relativo al concorso indicato in premessa, è modificato come segue:

Prove scritte:

1) diritto civile;

2) diritto amministrativo e costituzionale;

3) leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza dell'Amministrazione della sanità.

Prova orale:

a) materie delle prove scritte;

b) elementi di procedura civile;

c) elementi di diritto penale;

d) elementi di economia politica e scienza delle finanze;

e) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

f) prova obbligatoria ed eventuali facoltative di lingue estere: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1960
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 61. — MOFFA

(2595)

Modifica delle prove di esame del concorso per esami e per titoli a ventidue posti di consigliere di 1ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1960 (registro n. 1 Sanità, foglio n. 256), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 7 marzo 1960, n. 57, con cui è stato bandito il concorso per esami e per titoli a ventidue posti di consigliere di 1ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse del servizio, di modificare il programma di esame stabilito, con decreto in data 20 novembre 1959, per il concorso sopraindicato;

Visto il decreto in data 30 marzo 1960, con il quale sono state approvate le necessarie variazioni in quello precedente del 20 novembre 1959, sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Il programma di esame, accluso al decreto relativo al concorso indicato in premessa, è modificato come segue:

Prove scritte:

1) diritto civile;

2) diritto amministrativo e costituzionale;

3) leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza dell'Amministrazione della sanità.

Prova orale:

a) materie delle prove scritte;

b) elementi di procedura civile;

c) elementi di diritto penale;

d) elementi di economia politica e scienza delle finanze;

e) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

f) prova obbligatoria ed eventuali facoltative di lingue estere: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1960
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 63. — MOFFA

(2596)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a quattordici posti di consigliere di 2ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1960 (registro n. 1 Sanità, foglio n. 270), con il quale è stato bandito un concorso per esami e per titoli a quattordici posti di consigliere di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:

Grisci dott. Giorgio, consigliere di Stato.

Membri:

Rubino prof. Domenico, docente universitario;
Resta prof. Raffaele, docente universitario;
Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo;
Della Gatta dott. Riccardo, direttore di divisione.

Il dott. De Silva Alfonso, direttore di divisione, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa graverà sul cap. 24 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1959-60 e, qualora le operazioni della Commissione non potessero essere espletate entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio 1960-61.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1960
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 60. — MOFFA

(2597)

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a ventidue posti di consigliere di 1ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo successivo (registro n. 2 Sanità, foglio n. 83), relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a ventidue posti di consigliere di 1ª classe in prova, nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 72, del 24 marzo 1960;

Vista la comunicazione, in data 8 marzo 1960, con la quale il prof. Virga Pietro, chiamato a far parte della Commissione suddetta, ha fatto presente di essere impossibilitato, per impegni professionali, a partecipare ai lavori della Commissione stessa;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Rubino Domenico, docente universitario, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice indicata in premessa, in sostituzione del prof. Virga Pietro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 2 aprile 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1960
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 62. — MOFFA

(2598)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritta e pratica del concorso per titoli ed esami a due posti di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano).

Il Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, rende noto che le prove scritta e pratica del concorso per titoli ed esami a due posti di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano), indetto con decreti ministeriali 2 aprile 1958 e 18 aprile 1959, avranno luogo in Roma secondo il seguente calendario:

prova scritta: il 20 maggio 1960, alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria e del commercio, in via Molise n. 2;

prova pratica: il 21 maggio 1960, alle ore 8,30, presso l'Istituto di chimica generale dell'Università di Roma (Città Universitaria), piazzale delle Scienze.

(2681)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria di merito del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 76001 del 31 dicembre 1958, con cui fu bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, alle tre condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1958;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito formata a conclusione di detti lavori in seduta 29 marzo 1960;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso nelle premesse indicato:

1. Lazzari Geminiano . . . . . . punti 62,490
2. Carletti Giuseppe . . . . » 61,148
3. Valzorio Ferdinando . . . . . . » 60,316
4. Mangili Pierino . . . . » 58,954
5. Vergine Mario . . . . » 57,640
6. Scalvi Giovanni . . . . » 57,464
7. Roncali Riccardo . . . . » 57,410
8. Torri Bortolo . . . . » 57,218
9. Albertini Arturo . . . . » 56,772
10. Colosio Renato . . . . » 56,036
11. Bellandi Adelmo . . . . » 55,612
12. Tedeschi Alfredo . . . . » 55,565
13. Dolcera Mario . . . . » 55,442
14. Mattesini Roberto . . . . » 55,383
15. Rossi Costantino . . . . » 55,211
16. Medaglia Carlo . . . . » 55,191
17. Moneghini Achille . . . . » 54,728
18. Paterlini Giancarlo . . . . . . » 54,592
19. Piqué Ilio . . . . » 54,565
20. Roversi Giacomo . . . . » 54,562
21. Bordonali Mario . . . . » 54,440
22. Semeraro Giovanni . . . . . . » 53,791
23. Rocchi Carlo . . . . » 53,633
24. Taccagni Antonio . . . . » 53,343
25. Bandirali Mario . . . . » 53,288
26. Mazzera Faustino . . . . » 53,138
27. Lasagna Guido . . . . » 52,735
28. Ceccotti Leonida . . . . » 52,596
29. Giuliani Guido . . . . » 52,423
30. Bonsignori Luigi . . . . » 52,007
31. Magri Franco . . . . » 51,852
32. Vago Giovanni . . . . » 51,639
33. Valcarenghi Guido . . . . . . » 51,528
34. Facchi Francesco . . . . » 51,519
35. Rivetta Giovanni . . . . » 51,437
36. Martinetti Umberto . . . . . . » 51,125
37. Zavaglio Giacomo . . . . » 51,028
38. Ventriglia Francesco . . . . . » 50,872
39. Agazzi Aldo . . . . » 50,828
40. Mazzotti Angelo . . . . » 50,663
41. Nardini Walter . . . . » 50,204
42. Clementi Egidio . . . . » 50,068
43. Maggioni Mario . . . . » 49,968
44. Masini Gian Piero . . . . » 49,233
45. Toloni Achille . . . . » 48,444
46. Rossi Antonio . . . . » 48,077
47. Bresciani Bruno . . . . » 47,908
48. Michi Valentino . . . . » 47,875
49. Savoldi Armando . . . . » 47,222
50. Doninelli Mario . . . . » 46,996
51. Festa Francesco, coniugato con due figli . » 46,812
52. Recalcati Massimiliano . . . . . » 46,812
53. Rizzi Giovita . . . . » 46,599
54. Quarenghi Filiberto . . . . . . » 46,406
55. Campana Glauco . . . . » 45,808
56. Zuffada Agostino . . . . » 45,500
57. Scrocchi Carlo . . . . » 45,414
58. Benedetti Agostino . . . . . . » 45,229
59. Munari Osvaldo . . . . » 44,654
60. Zani Leonida . . . . » 44,541
61. Premoli Agostino . . . . » 44,500
62. Belluzzi Terenzio . . . . » 44,000
63. Dolci Giuseppe . . . . » 43,875
64. Gerola Gianfranco . . . . » 43,812
65. Berna Eligio . . . . » 43,727
66. Begnozzi Guerrino . . . . » 43,659
67. Bersini Pietro . . . . » 43,631
68. Galli Battista . . . . » 43,550
69. Cerri Eugenio . . . . » 43,500
70. Panunzi Franco . . . . » 43,196
71. Maestri Silvestro . . . . » 43,118

72. Piccinelli Stefano, coniugato punti 43,000
73. Rossini Enrico, nato il 7 maggio 1928 . . » 43,000
74. Guarneri Pietro . » 43,000
75. Belloni Francesco, uff. di complemento . » 42,500
76. Zumella Giobatta, nato il 29 aprile 1923, coniugato con un figlio » 42,500
77. Filippini Giuseppe, coniugato con un figlio » 42,500
78. Gaiaroni Paolo . . . . » 42,500
79. Bonometti Quinio . . . » 42,246
80. Bonomi Ernesto, coniugato . . . . » 42,000
81. Pitocchi Nunzio . . . . . » 42,000
82. Dossena Mario . . . » 41,500
83. Bonfatti Paini, nato il 26 febbraio 1929 . » 40,500
84. Badi Dario . . . » 40,500
85. Mottini Celestino, combattente . . . » 40,000
86. Ramoni Giacomo, coniugato . . . » 40,000
87. Abbate Angelo . . . . . . » 40,000
88. Bianchi Umberto . . . . . » 39,500
89. Barbanera Pietro . . . . . » 39,208
90. Fioretta Sandro, coniugato . . . . » 39,000
91. Sanfelici Mario . . . . . » 39,000
92. Alberti Stefano . . . . . . » 38,875
93. Micagni Giovanni . . . . » 38,000
94. De Nigris Antonio . . . . . . » 35,000

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio ed a quello dei comuni di Castelmella, Ghedi e Tremosine.

Il veterinario provinciale: TAFURI

(2369)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per sette posti di medico condotto, bandito dalla prefettura di Sassari, con decreto in data 26 luglio 1958, n. 11055 - Divisione sanità;

Ritenuto che detta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla formulazione della graduatoria dei candidati idonei in conformità alle vigenti disposizioni di legge e delle relative istruzioni ministeriali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso per sette posti di medico condotto, vacanti in provincia di Sassari, alla data del 30 novembre 1957, bandito dalla Prefettura con decreto n. 11055 - Divisione sanità del 26 luglio 1958:

1. Del Prete Piero . . . . . punti 54,072 su 100
2. Pirastru Salvatore . . . . . » 51,836 »
3. Pettazzi Giuseppe . . . . . » 50,945 »
4. Filigheddu Pasquale . . . . » 50,661 »
5. Delogu Antonio Fausto . . . . » 50,577 »
6. Usai Mario . . . . . » 50,409 »
7. Fois Mario Andrea . . . . . » 50,131 »
8. Deriu Giancarlo . . . . . . » 49,927 »
9. Cocco Ezio . . . . . . » 48,800 »
10. Sechi Antonio . . . . . . » 48,609 »
11. Budroni Pietro Vincenzo . . . . » 48,572 »
12. Di Monaco Giuseppe . . . . . » 48,354 »
13. Pinna Antonio . . . . » 48,240 »
14. Cossu Giov. Antonio . . . . . punti 47,736 su 100
15. Sechi Pietro . . . . » 46,563 »
16. Chessa Antonio . . . . » 46,522 »
17. Casu Andrea . . . . . . » 46,331 »
18. Goddi Giov. Antonio . . . . . » 46,213 »
19. Sanna Severino . . . . . . » 46,036 »
20. Arru Luigi . . . . » 45,886 »
21. Delogu Antonio . . . . . . » 45,754 »
22. Santona Roberto . . . . . . » 45,488 »
23. Chesseddu Giovanni . . . . . » 45,263 »
24. Sini Antonio . . . . » 44,550 »
25. Merella Flavio . . . . . . » 44,359 »
26. Madeddu Andrea . . . . . . » 44,350 »
27. Moccì Agostino . . . . . . » 44,181 »
28. Biddau Arnaldo . . . . . . » 43,986 »
29. Satta Giov. Maria . . . . . » 43,872 »
30. Contu Mario . . . . » 43,750 »
31. Franco Francesco . . . . . » 43,459 »
32. Masia Bartolomeo . . . . . » 43,168 »
33. Mossa Giovanni . . . . . . » 42,804 »
34. Cocco Francesco . . . . . . » 42,431 »
35. Cherchi Sebastiano . . . . . » 42,318 »
36. Sini Leonarda . . . . . . » 42,277 »
37. Lintas Nicoletta . . . . . . » 42,236 »
38. Alicicco Carlo . . . . . . » 42 — »
39. Setzu Antero . . . . » 41,818 »
40. Nugnel Gualtiero . . . . . . » 41,500 »
41. Braina Mario . . . . . . » 41,281 »
42. Pintus Paolino . . . . . . » 41 — »
43. Corraine Ant. Maria . . . . . » 40,853 »
44. Soggiu Raffaele . . . . . . » 40,681 »
45. Moro Pietro . . . . » 39,523 »
46. Moro Antonio . . . . . . » 39,425 »
47. Marchi Mariuccia . . . . . » 38,863 »
48. Tore Mariano . . . . . . » 37,945 »

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 8 aprile 1960

Il medico provinciale: FADDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1425/MP in data 8 aprile 1960, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a numero sette posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Sassari, alla data del 30 novembre 1957, bandito con decreto n. 11055, del 26 luglio 1958;

Vista la indicazione delle sedi formulata in ordine di preferenza dai concorrenti nelle rispettive domande;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti, idonei nel concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori ed assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Del Prete Piero: Sassari (Palmadula);
2) Pirastru Salvatore: Ploaghe;
3) Pettazzi Giuseppe: Thiesi;
4) Delogu Antonio Fausto: Tissi;
5) Usai Mario: Nughedu S. N.;
6) Fois Mario Andrea: Tula;
7) Deriu Giancarlo: Padria.

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 8 aprile 1960

Il medico provinciale: FADDA

(2371)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.